

Covid-19 ammortizzatori sociali – Monitoraggio limiti di spesa – Art. 7 del D.L. n. 79/21

9 Giugno 2021

Si segnala, per opportuna conoscenza, che con il D.L. n. 79/2021, recante “*Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori*”, in vigore dal 9 giugno 2021 ([cfr. comunicazione Ance di pari data](#)), sono state introdotte all'[art. 7](#) “*Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale*”.

Il citato art. 7 dispone al comma 1 il trasferimento all'INPS dell'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021, quale “risparmio” derivante dallo stanziamento previsto a suo tempo dal Decreto Ristori [\[1\]](#), al fine di integrare il complessivo limite di spesa stabilito per i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” per l'anno 2021.[\[2\]](#)

Il comma 2 rimodula, a seguito dell'apposita attività di monitoraggio, alcune voci di spesa nell'ambito dei vari trattamenti di integrazione salariale di cui sopra.

Il comma 3 del medesimo art. 7 dispone che la verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa complessivi relativi ai suddetti trattamenti è effettuata in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavori autorizzati per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruito rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020.

Come anticipato dall'INPS in un comunicato stampa del 7 giugno 2021, questa norma “*consente all'Istituto di autorizzare ulteriore Cassa integrazione Covid nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico. Attraverso l'utilizzo di risparmi da dl 137/2020 e la rimodulazione di alcune voci di spesa relative alle integrazioni salariali, viene garantita la copertura da 7,3 a 8 mld e l'Inps potrà prendere in considerazione le domande di Cig tenendo conto del tiraggio della spesa sull'autorizzato 2020. Si proseguirà dunque senza difficoltà nel processo di autorizzazione, sospeso solo per alcuni giorni per superare i vincoli di legge.*”

[\[1\]](#) Art. 12 comma 13 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20.

[\[2\]](#) Di cui all'art. 8 comma 13 primo periodo del D.L. n. 41/21, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/21.

[45124-Cig limite.pdf](#)[Apri](#)